



COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione: n° 32 in data 28-04-2022

Oggetto: Approvazione Tariffe per la Tassa Rifiuti Tari - anno 2022.

Il giorno **ventotto** nel mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:00**, si è riunito, presso la Casa Comunale di Pontestazzemese, il Consiglio Comunale di Stazzema.

Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Qualifica	Presenza/Assenza
Vangelisti Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
Ambrogini Francesca	CONSIGLIERE	Presente
Landi Nicolas	CONSIGLIERE	Presente
Pelagatti Alessandro	CONSIGLIERE	Presente
Verona Maurizio	SINDACO	Presente
Tovani Alessio	CONSIGLIERE	Presente
Bazzichi Massimiliano	CONSIGLIERE	Presente
Vincenti Serena	CONSIGLIERE	Presente
Tarabella Franco	CONSIGLIERE	Presente
Minetti Margherita	CONSIGLIERE	Assente
Guidi Amerigo	CONSIGLIERE	Presente
Viviani Marco	CONSIGLIERE	Assente
Boccoli Giovanni Vittorio Sugar Ray	CONSIGLIERE	Assente
Totale	Presenti 10 - Assenti 3	

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Pietro Leoncini il quale provvede alla redazione del presente.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Consigliere Comunale
Massimiliano Bazzichi

Il SEGRETARIO
COMUNALE
Pietro Leoncini

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio al N. Reg. 246 Albo il 05-05-2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. L.gs 267/2000.

E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale
Massimo Tarabella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.L.gs.267/2000.

Il SEGRETARIO
COMUNALE
Pietro Leoncini

Stazzema 05-05-2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Richiamato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, validato dall'ATO Toscana Costa con determinazione n. 032-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta in data odierna;

Visto che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 20 dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 30/06/2021 (di seguito Regolamento comunale);

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2021, con cui sono state apportate modifiche al succitato regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del servizio;

Con n.8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Guidi e Vangelisti) espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2022 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le motivazioni espresse all'allegato A alla presente deliberazione:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	91,53%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	8,47%

- 2) di determinare, per l'anno 2022, le seguenti tariffe:

Utenze domestiche anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
FASCIA A	1	1,62	0,75	2,37
FASCIA B	2	1,62	1,16	2,78
FASCIA C	3	1,62	1,45	3,07
FASCIA D	4	1,62	1,72	3,34
FASCIA E	> 5	1,62	2,14	3,76

Utenze non domestiche anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,60	0,90	2,50
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni, aree e locali di stoccaggio	1,60	0,90	2,50
3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,60	0,90	2,50
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,60	0,90	2,50
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,60	1,80	3,40
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,60	0,90	2,50
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,60	1,80	3,40
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,60	0,90	2,50
9	Discoteche, night club	1,60	0,90	2,50
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,60	1,80	3,40
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,60	0,90	2,50
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,60	0,90	2,50
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,60	0,90	2,50
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,60	0,90	2,50
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,60	2,70	4,30
16	Bar, caffè, pasticceria	1,60	2,70	4,30
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,60	2,70	4,30

3) di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 28 comma 5 del regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento:

1^ rata 30 giugno 2022

2^ rata 31 luglio 2022 o rata unica

3^ rata 31 agosto 2022

4^ rata 30 settembre 2022

4) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 s.m.i, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% dalla provincia sull'importo del tributo;

- 5) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- 6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.8 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Guidi e Vangelisti) espressi e riscontrati nelle forme di legge dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA, altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Approvazione Tariffe per la Tassa Rifiuti Tari - anno 2022.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 22-04-2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Federico Pierucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile:

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, lì 22-04-2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Federico Pierucci